

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4314

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALLEGARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1999

—————

Disposizioni per la salvaguardia della laguna
di Marano Lagunare e di Grado

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La laguna di Marano e Grado costituisce un corpo idrico di singolari caratteristiche morfologiche, ambientali ed idrologiche le cui acque per effetto dei continui apporti di acque dolci provenienti dalle zone di risorgiva dell'entroterra presentano gradi di salinità continuamente variabili.

Questo specchio acqueo, che costituisce un quinto dell'intero patrimonio lagunare italiano, ha una lunghezza di circa 32 chilometri ed una larghezza media di cinque chilometri, con una superficie complessiva pari a 16.131ha.

La profondità media delle acque è piuttosto modesta salvo lungo la rete dei canali che interessano in maniera diffusa l'intera superficie lagunare.

Questi canali sono essenziali per la vita del corpo idrico, in quanto assicurano il ricambio che avviene per l'apporto delle acque dolci provenienti dalla terraferma e per l'invaso e lo svasso delle acque marine che si manifesta attraverso le bocche esistenti a seguito dell'avvicendamento delle maree.

Alle esigenze ambientali si intrecciano quelle economiche; in laguna infatti accanto alla pesca, agli allevamenti ittici ed alla miticoltura, esiste anche una radicata economia turistica che, con un patrimonio di circa 5.000 posti barca, crea un consistente tessuto di attività che al momento offre non meno di mille posti di lavoro.

La laguna di Marano Lagunare e Grado è quindi un patrimonio ambientale ed economico di estremo valore, ed è quindi doveroso attribuirle la giusta attenzione così come è stato fatto, ad esempio, con quella di Venezia.

Pertanto la salvaguardia della laguna e della vita ambientale ed economica che da essa trae origine, passa innanzitutto attra-

verso una costante ed attenta manutenzione dell'intero corpo idrico lagunare ed in particolare si esplica nell'escavazione dei canali che tendono progressivamente ad ostruirsi per fenomeni naturali e non possono più garantire il necessario ricambio di acque e la navigabilità.

Si impone quindi l'esigenza di regolare con opportune norme legislative le attività manutentive in ambito lagunare, così come è stato già fatto per la laguna di Venezia.

Per quest'ultima laguna infatti, con legge 8 novembre 1991, n. 360 - articolo 4, comma 6 - si dettano norme speciali per l'escavazione dei canali e per la collocazione dei materiali di risulta.

Con il presente disegno di legge si vuol estendere anche alla laguna di Marano e Grado la predetta norma che regolamenta il deposito in determinati siti dei materiali non tossici e nocivi.

Come previsto dalla citata norma relativa alla laguna di Venezia, si ritiene necessario regolamentare la disciplina delle modalità di deposito dei fanghi e l'individuazione delle loro caratteristiche con apposito protocollo predisposto da una Commissione appositamente istituita.

In detto protocollo si esamineranno nel dettaglio le peculiarità geologiche e morfologiche della laguna individuando le caratteristiche dei fanghi, dei luoghi di deposito (velme, barene, isole, zone perilagunari) e la loro compatibilità reciproca.

La laguna di Marano Lagunare e Grado, grazie all'offerta di circa 5.000 posti barca ed alla presenza di località come Lignono e Grado che vantano fama e prestigio a livello europeo, costituisce senz'altro il fiore all'occhiello dell'offerta turistica della regione Friuli-Venezia Giulia.

Ma la laguna non esaurisce l'offerta turistica e diportistica della regione. Esistono infatti altre località come, per citarne solo alcune, Muggia che con il nuovo ed esclusivo porto turistico «Porto San Rocco» ospiterà oltre 600 barche anche di notevoli dimensioni rivolgendosi prevalentemente ad una clientela straniera, il Villaggio del Pescatore che con i suoi 500 posti barca dà una risposta alle esigenze diportistiche dei residenti o come le marine poste sulle aste navigabili dei fiumi o che completano, arricchendo anche con contenuti culturali (Aquileia), la proposta turistica costituita dalla laguna.

Tutte queste realtà, con le loro ricadute economiche, sociali ed ambientali, necessitano per la loro esistenza di interventi manutentivi di dragaggio e/o di ripascimento.

L'efficacia e la tempestività dell'azione pubblica dipendono fortemente dall'unifor-

mità e dall'omogeneità dell'azione stessa nei confronti di tutti i soggetti operanti in una medesima area. Nel caso del Friuli Venezia-Giulia realtà analoghe, appartenenti al medesimo Comune, distanti centinaia di metri una dall'altra, operanti nel medesimo comprensorio turistico, potrebbero trovarsi assoggettate a regimi autorizzativi diversi, qualora la procedura autorizzativa introdotta dal primo articolo non venisse estesa a tutti i canali navigabili fluviali e marittimi, nonché ai porti della regione.

Evidentemente procedure e criteri diversi all'interno del medesimo comprensorio regionale creerebbero confusione sia negli operatori che nell'utenza ed inoltre darebbero luogo a conflitti e dissidi nel settore turistico che è uno dei settori trainanti dell'economia regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire la sicurezza nella navigazione, nonchè l'indispensabile ricambio idrico dei canali della laguna di Marano Lagunare e di Grado, l'individuazione dei siti destinati al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi provenienti dai dragaggi dei canali della laguna stessa, potrà avvenire - in analogia a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge 8 novembre 1991, n. 360 - secondo criteri stabiliti dalla Commissione di cui al comma 2 del presente articolo, in qualunque area ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene, velme e terreni di gronda.

2. La Commissione per l'individuazione dei criteri per la collocazione dei materiali di dragaggio, da costituire con decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è composta da:

- a) un rappresentante della Direzione regionale dell'ambiente, che la presiede;
- b) un rappresentante del Magistrato delle acque;
- c) un rappresentante della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;
- d) un rappresentante della Direzione regionale della pianificazione territoriale;
- e) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 2.

1. Al fine di garantire l'uniformità, l'omogeneità e l'unitarietà dell'azione pubblica, nonchè la sua efficacia e tempestività,

sia in fase autorizzativa sia di vigilanza e di controllo, la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 1 individua anche i criteri, i parametri e le modalità per gli interventi di dragaggio, ripascimento e scarico a mare necessari al mantenimento del passo navigabile dei canali navigabili, fluviali e marittimi e dei fondali dei porti della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. A tal fine, la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 1 viene integrata con un rappresentante per ciascuna delle Capitanerie di porto della regione Friuli-Venezia Giulia.

